

VERBALE DI ACCORDO

Torino, 18 luglio 2014

Tra

CM MAIL S.r.l. in persona di Claudio Mazza assistita da FISE ARE in persona di Stefano Guzzeloni

e

SLC CGIL rappresentata da Lara Calvani, Aldo Doria, Stefano Battistino ed Eric Poli

SLP CISL rappresentata da Carla Giomo

Premesso che

- a. è volontà della parti dare seguito alle intese sottoscritte in sede nazionale (accordo FISE -Are /OO.SS. Nazionali) il 6 dicembre 2013, da intendersi qui integralmente richiamate, per la parte relativa al premio di produttività ed efficienza ed alla flessibilità organizzativa (organizzazione dell'orario di lavoro in periodo di trimestrale);
- b. in particolare le parti intendono promuovere l'efficienza operativa attraverso l'introduzione di un sistema premiante collettivo nonché di modalità organizzative dei tempi di lavoro che promuovano la produttività nel contempo salvaguardando la professionalità dei lavoratori.

Si conviene quanto segue

Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante, inscindibile ed essenziale del presente accordo.

PREMIO DI PRODUTTIVITA' ED EFFICIENZA

1. Modalità di calcolo e pagamento del premio di produttività ed efficienza spettante a ciascun fattorino portalettere

Il premio di produttività ed efficienza spettante ai fattorini portalettere è disciplinato come segue.

Il calcolo del premio di produttività e di efficienza da corrispondere a ciascun fattorino portalettere sarà calcolato sulla base della seguente formula:

$$\frac{\text{MEDIA PUNTI DEL MESE}}{\text{(arrotondato per eccesso all'unità)}} \quad * 100 = \text{RISULTATO}$$

$$\frac{\text{TARGET MEDIO PONDERATO}}{\text{(arrotondato per eccesso all'unità)}}$$

se il RISULTATO è superiore a 100% il lavoratore avrà diritto alla corresponsione di un premio come di seguito calcolato: 0,20 Euro lordi * GIORNI EFFETIVAMENTE LAVORATI NEL MESE PRECEDENTE * N. PUNTI % SUPERIORI A 100

A far data dal 1 gennaio 2015 l'importo di cui sopra sarà elevato a 0,25 Euro lordi.

I valori sopra indicati da utilizzare ai fini del predetto calcolo, sono determinati come segue:

A) MEDIA PUNTI DEL MESE

Ad ogni prodotto postale recapitato viene attribuito un punteggio come indicato nella tabella sotto riportata:

Tabella 1)



PRODOTTO	PUNTEGGIO
FC - FC Direct	1
Formula Simply Direct	0.7
Raccomandata Classica	4

Ai fini della correttezza delle operazioni di recapito si farà riferimento a quanto attualmente previsto nei manuali operativi vigenti.

La MEDIA PUNTI DEL MESE è data dalla media dei punti realizzati da ciascun fattorino portalettere calcolata sui giorni di lavoro effettivamente prestati nell'arco del periodo di riferimento.

Resta inteso che ai fini della determinazione dei giorni di lavoro effettivamente prestati saranno considerate come giornate intere le giornate per le quali il lavoratore ha svolto una prestazione effettiva di lavoro per almeno il 50% del suo orario individuale.

B) TARGET MEDIO PONDERATO

Per TARGET MEDIO PONDERATO si intende la media ponderata dei "Punti" raggiunti nelle singole fasce - dove ha recapitato il portalettere - bilanciata in proporzione ai TARGET delle singole fasce nel mese di riferimento.

Il TARGET MEDIO PONDERATO verrà attribuito ai CAP classificati in base alla densità di popolazione (nr. nuclei familiari/km2), così come indicato nelle seguenti tabelle:

Tabella 2)

FASCIA	DESCRIZIONE	TARGET (giornaliero)
1	Alta densità	516
2	Bassa densità	422

Nota alla Tabella 2)

Il TARGET indicato si riferisce ad un lavoratore con orario di lavoro a tempo parziale della durata di 4 ore giornaliere; per il personale con un diverso orario di lavoro i TARGET saranno riparametrati in base all'orario di lavoro.

Tabella 3)

MONCALIERI	CAP
Fascia 1	10022,10023,10024,10028,10042,12051,14019
Fascia 2	10025,10026,10029,10041,10043,10046,10048,10040,12035,12043,12046,12048
SAVIGLIANO	CAP
Fascia 2	12022,12024,12026,12037,12038,12039,12041,12042,12044,12045,12049,12062,12068
IVREA	CAP
Fascia 1	10015
Fascia 2	10010,10011,10012,10013,10016,10018,10019,10030,10031,10081,10082,10083,10086,10087
MONTANARO	CAP
Fascia 1	10014,10034,10040,10088
Fascia 2	10010,10017,10030,10032,10035,10037,10038,10090

Nota alla Tabella 3)

- Resta inteso che l'attuale classificazione dei CAP verrà aggiornata in occasione di eventuali modifiche che interverranno sui CAP. A tal fine, l'azienda effettuerà delle verifiche con cadenza mensile.
- La Tabella, ove necessario, sarà aggiornata con l'inserimento di nuovi CAP, attualmente non serviti dall'azienda. L'ampliamento e/o la diminuzione dei CAP gestiti sarà oggetto di informazione preventiva alle OO.SS.

- Il premio di risultato verrà erogato con cadenza mensile , ovvero con il cedolino paga del mese di competenza.

2. Campo di applicazione

Il premio di produttività ed efficienza sarà corrisposto, alle condizioni, modalità e nelle misure stabilite nel presente accordo, ai dipendenti che abbiano superato il periodo di prova e che risultino in servizio l'ultimo giorno del mese di riferimento, assunti con contratto:

- a tempo indeterminato;
- a tempo determinato (in quota parte in base alla durata del contratto);
- di apprendistato.

3. Incidenza su altri istituti e trattamento fiscale

Il premio di produttività ed efficienza in virtù di quanto disposto dalla Legge 29 maggio 1982 n. 297 non concorre alla determinazione del T.F.R., come non è da ritenersi computabile in alcun istituto contrattuale e/o di legge (si citano a titolo esemplificativo e non esaustivo lavoro supplementare, straordinario, notturno e festivo, festività, indennità di preavviso, 13ma e 14ma mensilità ecc. ecc.) nonché nella determinazione dei trattamenti retributivi in caso di assenza per malattia, maternità ed infortunio, in quanto le parti si danno atto di aver tenuto presente nella sua quantificazione di sifatte incidenze.

Le parti si danno reciprocamente atto che il premio di produttività ed efficienza essendo correlato a incrementi di produttività rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale, sarà assoggettato all'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali nella misura del 10%, secondo quanto previsto dalle Legge 24 dicembre 2012 n. 228.

ORARIO DI LAVORO DURANTE IL PERIODO "TRIMESTRALE"

1. Facendo riferimento all'accordo nazionale siglato in data 6 dicembre 2013 si conviene che tutto il personale (tanto quello adibito alle mansioni di fattorino portalettere quanto quello adibito ad altre mansioni), con orario di lavoro distribuito su 5 giorni la settimana, è tenuto a svolgere la propria attività lavorativa anche nel sesto giorno (sabato), durante i periodi di "trimestrale", che si intende il periodo di maggior picco dei flussi di corrispondenza legati a tutti i clienti che necessitano di rendicontazione periodica, che indicativamente sono individuati nei mesi di gennaio, febbraio, aprile, luglio e ottobre. Tenuto conto dell'andamento altalenante del traffico di corrispondenza il periodo di "trimestrale" potrebbe non coincidere esattamente con l'inizio e la fine dei mesi solari indicati in accordo e potrebbe quindi cadere "a cavallo" di due mesi.
2. Fermo restando l'obbligo di prestare servizio il sesto giorno, ove richiesto, l'azienda richiederà la prestazione solo al personale indispensabile e limitatamente alle giornate strettamente necessarie per il conseguimento degli standard di qualità richiesti dal committente.
3. L'azienda comunicherà l'esenzione dalla prestazione ai lavoratori qualora, tenuto conto delle esigenze tecnico organizzative e produttive, la stessa non risulti necessaria nel sesto giorno. In tale ipotesi i lavoratori saranno avvisati con un anticipo di 2 giorni. In caso contrario, quindi in mancanza di esplicita comunicazione da parte dell'azienda, tutti i lavoratori presteranno l'attività lavorativa anche il sesto giorno.
4. Le ore prestate durante il sesto giorno saranno retribuite come previsto dall'art. 8, comma 14, del CCNL adottato e saranno soggette al premio incentivante di cui al presente accordo .

RELAZIONI INDUSTRIALI

Le Parti firmatarie si impegnano ad incontrarsi decorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente accordo per verificarne l'applicazione.

DURATA e DECORRENZA

Il presente accordo decorre dal 1 agosto 2014 al 31 dicembre 2017

Letto, confermato e sottoscritto


CM MAIL S.r.l.

FISE - ARE



SLC CGIL

SLP CISL



VERBALE DI ACCORDO

Torino, 18 luglio 2014

Tra

CM MAIL S.r.l. in persona di Claudio Mazza assistita da FISE ARE in persona di Stefano Guzzeloni

e

SLC CGIL rappresentata da Lara Calvani, Aldo Doria, Stefano Battistini e Eric Poli

SLP CISL rappresentata da Carla Giomo

Premesso che

- a. è volontà della parti dare seguito alle intese sottoscritte in sede nazionale (accordo FISE -Are /OO.SS. Nazionali) il 6 dicembre 2013, che sono da intendersi qui integralmente richiamate per la parte relativa la stabilizzazione dei rapporti di lavoro;
- b. CM MAIL è iscritta all'Associazione datoriale FISE ARE ed applica il vigente CCNL di categoria;
- c. le Parti, al fine di creare stabilità occupazionale in un periodo di particolare crisi economica ed evitarne drastiche ripercussioni sotto il profilo sociale, concordano di procedere alla regolamentazione dei rapporti di lavoro e alla loro stabilizzazione;
- d. le parti intendono, ciascuna nell'ambito delle proprie prerogative, creare le migliori condizioni possibili per favorire, in maniera sostenibile, la permanenza nel suddetto mercato delle aziende che vi operano in un'ottica di leale competizione;
- e. le parti ritengono imprescindibile che l'azienda mantenga un elevato livello di competizione garantendo un'eccellente qualità del servizio offerto alla clientela;
- f. con la sottoscrizione del presente verbale di accordo le parti intendono favorire lo sviluppo e la diffusione della contrattazione aziendale di 2° livello quale strumento per perseguire la stabilizzazione dei rapporti di lavoro e il miglioramento della qualità dei livelli occupazionali e una regolamentazione delle condizioni di lavoro che sia comunque in grado di promuovere la redditività dell'impresa.

Si conviene quanto segue

Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante, inscindibile ed essenziale del presente accordo.

Consolidamento occupazionale e stabilizzazione dei rapporti di lavoro

1. CM MAIL srl, si impegna ad assumere entro il 1 agosto 2014 con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato oppure, ove ne ricorrano i requisiti di Legge, con contratto di apprendistato tutti lavoratori che attualmente collaborano con la stessa CM MAIL srl con contratti di collaborazione coordinata e continuativa a progetto.

L'assunzione dei predetti lavoratori sarà effettuata senza patto di prova alle seguenti condizioni:

- Livello 5 super per i fattorini-portalettere
- Livello 4 per gli smistatori
- Orario di lavoro con flessibilità in ingresso non oltre le 8.30

Entro martedì 22 luglio p.v. l'azienda fornirà alle OO.SS. l'elenco dei lavoratori da stabilizzare.

2. I lavoratori di cui al punto 1. verranno assunti a condizione che sottoscrivano, all'atto dell'assunzione, un verbale di conciliazione in sede sindacale.
3. Resta espressamente inteso che, così come previsto dal verbale di accordo del 6 dicembre 2013, punto 3.6,



VERBALE DI ACCORDO

Torino, 18 luglio 2014

Tra

CM MAIL S.r.l. in persona di Claudio Mazza assistita da FISE ARE in persona di Stefano Guzzeloni e

e

SLC CGIL rappresentata da Lara Calvani, Aldo Doria, Stefano Battistini e Eric Poli

SLP CISL rappresentata da Carla Giomo

Viene convenuto quanto segue:


1. A tutti i lavoratori dipendenti in forza presso CM MAIL sarà riconosciuto, a far data dal 1 agosto 2014, il livello contrattuale di seguito indicato a condizione che sottoscrivano un verbale di conciliazione in sede sindacale:
 - 5 livello Super per i fattorini-portalettere
 - 4 livello per gli smistatori
2. A fronte di quanto sopra, ai predetti lavoratori sarà riconosciuto un importo di Euro 500 lordi a titolo transattivo che sarà agli stessi liquidato con le seguenti modalità:
 - acconto: Euro 250 lordi contestualmente alla sottoscrizione del verbale di conciliazione in sede sindacale
 - saldo: Euro 250 lordi entro il 20 settembre 2014

Letto, confermato e sottoscritto.

CM MAIL srl



FISE - ARE



SLC CGIL



SLP CISL

